

tino da' foglietti bollati, o per le quali non siano state successivamente pagate la tassa e l'ammenda; fermo, per le operazioni differenziali, il disposto dell'articolo 47.

CURIONI. Là è l'ispettore che va a vedere, non il giudice, e, a seconda che l'atto è intitolato, così deve essere pagata la tassa.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Queste sono brevemente le ragioni, per cui non posso accettare la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Soggiungo che in fine dei conti il giudice non deve fare altro che vedere se vi sono quei tali bolli applicati ai foglietti. Se poi il giudice nell'emanare la sua sentenza vede che il contratto, qualificato in un modo, deve essere qualificato in un altro modo, ed è quindi soggetto ad una tassa maggiore, lo dirà nella stessa sentenza e in occasione della registrazione della sentenza si farà luogo all'applicazione della tassa suppletiva.

CURIONI. Ma se non può pronunziarsi!

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Curioni, insiste?

CURIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 60 come fu letto.

(È approvato).

Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 43 incluso, 47, 49, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa.

Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione per le pene pecuniarie applicabili per effetto degli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Curioni propone un'aggiunta in fine del secondo comma: « a' termini della legge sul registro e bollo ».

CURIONI. La ritiro, dopo la dichiarazione fatta che avrà vigore il regolamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 61 come fu letto.

(È approvato).

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 62.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio, ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro due anni successivi.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Non potranno invocare la disposizione dell'articolo 26 di questa legge.

La cauzione potrà essere unica, ma dovrà essere portata al massimo di lire centomila nel termine di tre mesi successivi all'andata in vigore della legge.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Celesia. Parli.

CELESIA. Onorevoli colleghi! Ho apprezzato altamente le ragioni di indole morale e finanziaria che hanno informati gli articoli 5 e 62 di questo disegno di legge; tuttavia mi sembra che queste ragioni, le quali hanno consigliato di elevare la cauzione degli agenti di cambio potrebbero essere un po' più coordinate col rispetto, non dirò ai diritti acquisiti, ma ad una situazione di fatto che si è andata creando da per tutto.

Avrei anche un po' di ragione di parlare di diritti acquisiti perchè si potrebbe seriamente dubitare se le condizioni dell'agente di cambio, quali sono state disciplinate dalle leggi che attualmente regolano la materia e specialmente dal regolamento al codice di commercio del 1882, non rappresentino una vera e propria protezione ufficiale nel senso stretto della parola; ho sentito dire anzi poco fa da un egregio collega che nell'agente di cambio si deve considerare giustamente un doppio servizio, perchè egli agisce talvolta come ufficiale pubblico; ed